



## Infortunio sul lavoro e ripartizione dell'onere della prova

Massimo Menegotto *Avvocato giuslavorista del Foro di Vicenza*



*La Corte d'appello di Venezia conferma il costante orientamento della Corte di cassazione in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di infortuni sul lavoro*

**Corte d'appello di Venezia**  
17 luglio 2014, n. 164

*Giud. Rel. dott. B.B.; Appellante E.H.; Appellata P.F. Srl; U. Ass.ni Appellata*

**Infortunio sul lavoro - Risarcimento danni - Art. 2087 c.c. - Ripartizione dell'onere probatorio**

In caso di infortunio sul lavoro è onere del lavoratore dimostrare la dinamica dell'infortunio, il danno subito ed il nesso di causalità tra l'evento ed il danno, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi dell'infortunio e del danno.

### Il caso

Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Bassano del Grappa il 18.2.2009 il ricorrente esprimeva di essere stato assunto da P.F. Srl il 2.9.2004, con qualifica di apprendista; di essersi infortunato in data 17.9.2004 mentre stava lavorando su un macchinario denominato «*estrusore*»; di aver riportato un'ustione di 3° al dorso della mano destra con esposizione dei tendini; di ritenere responsabile dell'accaduto la società P.F. Srl e di aver pertanto diritto all'integrale risarcimento del danno che quantificava in complessivi 34.863,06 euro o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia; chiedeva inoltre che P.F. Srl fosse anche condannata a risarcire il danno causatogli a causa della mancata denuncia d'infortunio all'Inail, con conseguente mancata applicazione della relativa disciplina, nella misura ritenuta di giustizia; oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'infortunio al saldo effettivo e rifusione integrale delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società P.F. Srl con apposita memoria difensiva con la quale contesta-

va integralmente le richieste formulate e quanto dedotto dal sig. E.H. ed in particolare eccepeva: la nullità e l'assoluta genericità della domanda, l'infondatezza della pretesa per insussistenza dell'infortunio e comunque per l'assenza di qualsivoglia responsabilità da parte dell'azienda, la genericità, l'eccessività e l'erroneità degli importi pretesi, chiedendo contestualmente la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. di U. Assicurazione Spa.

Alla prima udienza il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazione la quale si costituiva con apposita memoria difensiva chiedendo il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e, comunque, il rigetto della domanda di manleva formulata da P.F. Srl.

Terminata la fase istruttoria, nel corso della quale sono stati escussi i soli testi di parte ricorrente, il giudice, ritenendo che il lavoratore non avesse fornito alcuna prova dell'infortunio subito, decideva la causa rigettando il ricorso proposto dal sig. E.H., condannandolo altresì alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.

Con ricorso depositato avanti la Corte d'appello di Venezia in data 8.3.2011, il lavoratore impugnava la suddetta sentenza chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e, nel merito, la riforma della sentenza, con conseguente condanna della società appellata al risarcimento del danno asseritamente subito, pari a 34.863,06 euro, oltre ad un non meglio specificato danno conseguente «*alla mancata applicazione della disciplina Inail nella misura ritenuta di giustizia*», oltre interessi e rivalutazione. A fronte della richiesta di sospensiva formulata dal sig. E.H., la Corte adita fissava apposita udienza nella quale si costituivano, con apposita memoria per questa sola fase, con riserva di esplicitare le proprie difese di merito con successiva memoria, sia P.F. Srl che la società U. Assicurazioni Spa. Udita la discussione la Corte d'appello rigettava l'istanza di sospensione formula dall'appellante, non ritenendone sussistenti i presupposti di legge. Si costituiva quindi nella fase di merito P.F. Srl con apposita memoria difensiva nella quale ribadiva la bontà del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del lavoro di primo grado, il quale aveva

correttamente evidenziato che il ricorrente, a cui incombeva l'onere di provare il verificarsi dell'infortunio asseritamente occorsogli, non aveva fornito alcuna prova di tale circostanza.

In particolare la società appellata evidenziava che dalle prove testimoniali era emerso un fatto completamente diverso da quello descritto in ricorso e che nel verbale di pronto soccorso lo stesso lavoratore aveva dichiarato di essersi procurato la lesione cadendo dalla moto.

Formulava comunque domanda di manleva nei confronti di U. Assicurazioni in caso di accoglimento delle richieste avanzate dal lavoratore.

Anche U. Assicurazioni si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva, con la quale ribadiva che il sig. E.H. non aveva fornito prova dei propri assunti e chiedeva pertanto la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bassano.

#### La pronuncia

La Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, ha ritenuto infondato l'appello proposto da E.H. e, conseguentemente ha rigettato le relative domande risarcitorie. La Corte rileva infatti che *«nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente asserisce di essersi infortunato in data 17.9.2004, mentre era addetto agli estrusori e di aver riportato un'ustione di 3° grado al dorso della mano destra. Nel ricorso d'appello precisa che la macchina è stata erroneamente definita estrusore, ma che in realtà si trattava di una macchina per lo stampaggio, il cui funzionamento era stato correttamente descritto, per cui non sarebbe stato possibile per la datrice di lavoro equivocare su tale circostanza»*.

In realtà, prosegue la Corte, *«gli elementi probatori sono pochi e non univoci. In atti vi è innanzitutto un certificato del pronto soccorso, presso cui il lavoratore si era recato il giorno seguente l'asserito infortunio, nel quale lo stesso affermava di essersi infortunato cadendo dalla moto alle ore 19.00, una volta lasciata l'azienda. Il documento potrebbe non avere*

*efficacia dirimente se dalle deposizioni dei testi emergesse, con la necessaria certezza, la dinamica dell'infortunio. Ma così non è, rimanendo i fatti descritti nel ricorso del tutto indimostrati.*

*In sostanza non risulta dimostrato né il fatto, quale descritto in ricorso, né il nesso causale tra il preteso infortunio e l'ustione documentata dal certificato del pronto soccorso. Ed è solo il caso di rilevare che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore incombe l'onere di provare la dinamica dell'infortunio, il danno alla salute ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (vedi per tutte Cassazione n. 3786/2009)».*

La Corte ha quindi rigettato l'appello, condannando il lavoratore alla rifusione delle spese di lite in favore di P.F. Srl mentre le ha compensate, per ragioni di equità, nei confronti di U. Assicurazioni Spa.

#### Considerazioni conclusive

La pronuncia della Corte d'appello di Venezia è conforme al costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione in tema di ripartizione dell'onere della prova.

È ormai pacifico infatti che, se è pur vero che la responsabilità del datore di lavoro deriva dalla previsione di cui all'art. 2087 c.c., il lavoratore dovrà dimostrare l'infortunio subito, il danno ed il relativo nesso causale, graverà invece sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (*ex plurimis*, Cass. civ. 5 agosto 2013, n. 18626; Cass. civ. 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass. civ. 3 agosto 2012, n. 13956; Cass. civ. 26 giugno 2009, n. 15078; Cass. civ. 13 agosto 2008, n. 21590; Cass. civ. 23 aprile 2008, n. 10529).



Tutta l'informazione  
professionale di Guida al Lavoro  
quando vuoi, dove vuoi

[www.professioni24.com](http://www.professioni24.com)